



VISTA la nota prot. n. 14132 del 22/10/2019 con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento relativo all'istanza di CIGS a seguito delle criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali, in attesa di acquisire gli esiti degli accertamenti ispettivi richiesti alla I.T.L. competente per territorio sugli elementi, evidenziati nelle suddette note sindacali, di specifica competenza di questa Direzione generale, concernenti esclusivamente la corretta imputazione delle ore di CIGS ai lavoratori oggetto di sospensione e di riduzione di orario da parte della società in corso di Amministrazione Straordinaria;

VISTA la nota della ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. del 29/10/2019 formulata in risposta alla predetta comunicazione di sospensione dei termini del procedimento;

CONSIDERATO che nella citata nota di risposta, il Commissario straordinario ha esposto che *“le modalità applicative della CIGS sono invariate rispetto ai periodi per i quali sono già stati emanati i relativi decreti autorizzativi sulla base di intese firmate anche dalla AAPP che in questa ultima circostanza hanno ritenuto di non sottoscrivere il verbale di accordo”* e che, nello specifico le segnalazioni fatte dalle OOSS, a loro avviso le stesse si inseriscono in un quadro di relazioni industriali che non consente - indipendentemente dalla volontà della società - di convocare tavoli unitari e che, comunque, successivamente al primo incontro, le OOSS citate sono state convocate e che le stesse hanno ritenuto di non partecipare agli incontri, e che, ancora, in riferimento ai rilievi riferiti alla presenza di lavoratori assunti con contratti a termine, riportano che tali tipi di contratti sono stati rivolti al personale di Assistenti di volo e sono avvenute per il mese di giugno, previa sospensione del regime di CIGS per il personale di categoria, e che le sospensioni per il periodo dal 23 settembre al 31 dicembre, chiariscono che a tale tipo di personale non sono/saranno assegnate ore di sospensione in CIGS, fino alla scadenza dei rispettivi contratti;

VISTA la nota prot. n. 14903 del 11/11/2019, con la quale è stata trasmessa all'ITL competente la citata relazione del Commissario straordinario per completare l'iter istruttorio in un completo contraddittorio endoprocedimentale;

CONSIDERATO che è stato emesso il decreto n. 104037 del 13.11.2019, atteso che il competente Ispettorato territoriale, già sollecitato (note prot. n. 13610 del 9.10.2019 e prot.n. 13928 del 17.10.2019), non aveva ancora trasmesso gli accertamenti richiesti sulle modalità di gestione dell'ammortizzatore sociale da parte della società in corso di Amministrazione Straordinaria, in special modo sul personale navigante riferiti all'anno 2019, già richiesti in seguito alle precedenti interlocuzioni, per non interrompere il sostegno al reddito del restante personale (personale di terra), dipendente della società coinvolto dal programma di cassa integrazione guadagni straordinaria;

VISTO il decreto direttoriale n. n. 104037 del 13.11.2019 che autorizza, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 ter, della legge 19/07/1993, n. 236, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero medio di lavoratori sospesi a zero ore con rotazione, pari a n. 680 (Personale di Terra), dipendenti dalla società in parola;

VISTA la nota dell'INL di Roma prot. n. 123350 del 28 novembre 2019, con la quale riscontra la richiesta di approfondimenti relativamente alle criticità rappresentate dai sindacati riassumendo la vicenda amministrativa che ha coinvolto la società e fornendo notizie anche in riferimento al periodo in cui la società era in bonis;

VISTE le ulteriori interlocutorie intervenute con INL territoriale di Roma, volte a chiarire il perimetro di verifica ispettiva e le metodologie applicate per l'estrazione di dati e il periodo di riferimento delle stesse verifiche (nota INL prot. n. 132006 del 23.12.2019 e nota 4233 del 14.01.2020);

CONSIDERATO che, nelle more di tale scambio di informazioni e notizie, in data 23.12.2019 è stato raggiunto un ulteriore accordo in sede ministeriale (presso la DG Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro) per la richiesta della prosecuzione del periodo di CIGS dal 01/01/2020 al 23/03/2020, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 ter, della legge 19/07/1993, n. 236 e che, anche in sede di tale ultimo accordo, le OO.SS. già citate non hanno firmato l'intesa e hanno espresso diverse pretese che sostanzialmente ripercorrono quelle già espresse in occasione del precedente accordo relativamente al personale navigante, insistendo anche sulla circostanza che, non avendo la certezza del rifinanziamento del Fondo di solidarietà, non riscontrano le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

CONSIDERATO che le parti in sede di accordo hanno riconosciuto la complessità della normativa posta a regolamentare il peculiare rapporto di lavoro del personale navigante di genesi internazionale, nazionale e di contrattazione aziendale, e hanno inserito (punto 12 del citato accordo) l'indicazione di un impegno aziendale di confronto con le OOSS sulle tematiche dei turni e dei riposi che sono stati terreno di contestazione e indagine;

VISTA la nota prot. n. 4296 del 4.03.2020 con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento relativo all'istanza di CIGS - per il periodo dal 1/01/2020 al 23/03/2020 - a seguito delle criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali e in attesa di acquisire gli accertamenti ispettivi richiesti alla I.T.L. relativamente alle rinnovate segnalazioni sindacali in merito al preteso critico coordinamento tra gli istituti contrattuali applicati dalla società, in tema di gestione del rapporto di lavoro con il personale navigante, e le riduzioni orarie imputate alla cassa integrazione straordinaria;

VISTO il report aziendale in esito agli incontri di cui al sopra citato punto 12 dell'accordo governativo del 23.12.2019, nel quale viene riferito che *“fino al mese di febbraio (n.d.r. 2020), incluso, abbiamo tenuto -*

*con tutte le RSA costituite in Azienda - un incontro mensile di analisi della programmazione dei turni. Questi incontri periodici sono stati sospesi solo nelle ultime settimane a causa dell'emergenza Coronavirus ma verranno ripristinati in modalità telematica nei prossimi giorni. In quella sede ci siamo confrontati sui temi relativi all'impiego del personale, ai riposi, alla costruzione degli avvicendamenti, alle ferie ed alla CIGS. In tale ambito, non sono mai emerse questioni specifiche rispetto alle modalità di gestione della CIGS";*

VISTA la nota del Commissario Straordinario del 5.03.2020 di riscontro alla citata sospensione dei termini del procedimento amministrativo, relativo al periodo di CIGS, decorrente dal 01.01.2020 al 23.03.2020;

CONSIDERATO che, nella sopra citata nota, il Commissario ancora una volta ha dichiarato che la società ha sempre correttamente applicato la cassa integrazione straordinaria al personale in carico con la qualifica di personale navigante- sia tecnico che di cabina- e che, a sostegno di tale affermazione, illustra -in termini schematici ma puntuali- i diversi passaggi attraverso cui si articola il turno di lavoro del personale navigante e come incidono, nella programmazione dello stesso, i diversi istituti sia previsti a livello normativo che contrattuale, esponendo altresì il metodo di gestione dell'orario di lavoro del personale navigante, illustrando le diverse normative che devono essere rispettate, sia sul piano nazionale e internazionale che a livello aziendale. Viene infatti chiarito che il sistema di gestione oraria è oggetto sia di normativa nazionale (Dlgs. n. 185/05), europea (direttiva 2000/79 CE) ed è oggetto di contrattazione aziendale (accordi aziendali del 2016). Il Commissario ha chiarito che la turnazione del personale navigante è organizzata in maniera preventiva rispetto all'inizio del mese di riferimento, articolandosi in tre fasi: pianificazione, avvicendamento e turnazione e che, solo in tale ultima fase, dopo aver accolto le diverse richieste del personale relative agli istituti contrattuali e riprogrammato gli avvicendamenti, si inseriscono le giornate di CIGS. La società chiarisce che è in tale ultimo momento che vengono inserite le riduzioni orarie integrate dalla CIGS. La società, per miglior discernimento, fornisce anche un esempio chiarendo che il personale individuato nella pianificazione per quanto disponibile al volo, in quanto ha già fatto formazione, ore di simulazione e riposi e non ha altri istituti contrattuali in corso, può trovarsi nella condizione di non poter comunque essere assegnato ad un volo in quanto nella programmazione non c'è un avvicendamento idoneo alla disponibilità del singolo pilota o assistente di volo.

E' in queste ipotesi che si inseriscono le ore di CIGS.

L'assegnazione dei riposi avviene contestualmente al singolo navigante al fine di garantire i limiti della normativa; in fase di turnazione, viene assegnata l'intera spettanza teorica, al netto degli assorbimenti desumibili dalle inattività'. In merito alla procedura di assorbimento dei riposi, la società dichiara che lo stesso è disciplinato dalla contrattazione collettiva (cfr art. 22 del CCNL per il PNT e art. 20 per il PNC) per cui, ogni tre giorni di assenza programmata (per es. per ferie, infortunio, aspettativa, etc.), si assorbe un giorno di riposo. Alla riduzione dei giorni di riposo, non concorre la CIGS e, quindi, le giornate di CIGS possono ridursi ma non aumentare.

CONSIDERATO altresì che nella medesima relazione viene chiarito il lasso temporale cui riferire le procedure del differimento: 1) il periodo di gestione decorre al 1° febbraio di ciascun anno per terminare al 31 gennaio dell'anno successivo; 2) i riposi non fruiti nel trimestre di riferimento si riferiscono a variazioni operative e riassegnati nel trimestre successivo, salvo che il dipendente non ne chieda il pagamento. Va considerato per il differimento non solo l'anno di 365 giorni decorrenti - come detto - dal 1 febbraio al 31 gennaio ma anche il trimestre successivo;

RITENUTO che, per non interrompere il sostegno al reddito del restante personale (personale di terra) dipendente della società coinvolto dal programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e, quindi, è stato emesso il decreto direttoriale n.104593 del 09.03.2020 che autorizza, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 ter, della legge 19/07/1993, n. 236, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero medio di lavoratori sospesi a zero ore con rotazione pari a n. 640 (Personale di Terra), dipendenti dalla società in parola;

VISTA la nota dell'INL, prot. n. 35589 del 13.05.2020, con la quale, in relazione alla nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori dell'11.5.2020, prot. U.0009448, di sollecito dei riscontri ancora non evasi e, segnatamente degli accertamenti relativi ai periodi 23.09.2019 al 31.12.2019 e dal 1.01.2020 al 23.03.2020, l'INL comunica che l'emergenza epidemiologica del COVID 19 ha rallentato, in via generale, i tempi di definizione degli accertamenti;

VISTA la nota prot. n. 9852 del 19.05.2020 con cui la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e formazione, chiamata a ponderare gli interessi delle parti coinvolte nel procedimento amministrativo relativo alla richiesta di intervento di sostegno al reddito di lavoratori coinvolti in riduzioni orarie disposte dalla società in Amministrazione straordinaria per la gestione della crisi aziendale e per l'implementazione del programma di amministrazione straordinaria stessa, ha richiesto un circostanziato report alla società relativo alla gestione della CIGS nei trimestri oggetto di sospensione, precisando che occorre verificare ed evidenziare, sulla base delle più volte menzionate particolarità del rapporto di lavoro in esame, secondo quali modalità sono state gestite le ore di CIGS rispetto alle varie tipologie di riposo previste dalla regolamentazione del rapporto di lavoro in essere, tenendo presente che, ai fini della legittimità dell'utilizzo della CIGS, il riposo strumentalmente connesso all'espletamento complessivo della prestazione lavorativa, non rappresenta un

momento di “non lavoro”, essendo, di per sé, strettamente connesso all’attività lavorativa già profusa, in relazione alla quale vanno ricondotte le prerogative di ripristino delle energie psicofisiche del lavoratore, anche in relazione alle ulteriori norme imperative poste a salvaguardia della sicurezza generale;

VISTA la nota datata 22 maggio 2020 del Commissario straordinario con la quale la società in Amministrazione straordinaria ha riscontrato la sopra indicata richiesta di report e illustra anche attraverso schemi e tabelle che “la concessione dei riposi in quantità corrispondenti ai limiti minimi di legge e di contratto – condizione che i dati forniti dimostrano essersi realizzata - è il parametro che a parere della Scrivente conferma la piena legittimità del comportamento aziendale in materia di utilizzo della CIGS e della interferenza di tale istituto sulla gestione dell’orario di lavoro e dei riposi del personale navigante. Ciò in quanto, come evidente, si conferma che:

- (sostanzialmente) tutti i riposi, compresi quelli strumentalmente connessi all’espletamento complessivo della prestazione lavorativa, sono concretamente fruiti o, comunque, gestiti nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti;

- è dunque comprovato che non è avvenuta alcuna sostituzione di riposi con giornate di Cigs”.

RITENUTO che, rispetto alla complessa vicenda sopra ricostruita, il perimetro degli accertamenti di competenza della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali deve ricondursi, rispetto a tutto quanto sopra ricostruito ed in relazione alle complessive questioni prospettate in sede sindacale, alla corretta imputazione delle ore di CIGS ai lavoratori oggetto di sospensione o di riduzione di orario, soprattutto con riferimento alla questione del corretto allineamento tra ore di CIGS utilizzate e riposi incompressibili spettanti a ciascun lavoratore;

RITENUTO che, allo stato, è emersa, sulla base di ragionevoli ed oggettivi elementi di riscontro, anche alla luce di una istruttoria approfondita ed articolata, effettuata con ampia interlocuzione con tutte le parti sociali e assicurata con un approfondito contraddittorio, la sussistenza, per il periodo di cui alle istanze i cui procedimenti sono stati sospesi, delle condizioni di corretta imputazione da parte della Società in AS delle ore di CIGS, specie con riguardo alla emersa criticità delle diverse disposizioni normative e contrattuali che regolano gli istituti dei cd riposi, anche alla luce delle ultime dichiarazioni aziendali di cui alle evidenziate note del Commissario straordinario;

RITENUTO che tale accertamento appare, allo stato, congruente, anche in relazione al particolare attuale contesto, con la doverosa ponderazione dell’interesse pubblico con gli interessi coinvolti nel procedimento e, in particolare, con quelli relativi al sostegno al reddito dei lavoratori;

ATTESO che resta ferma, rispetto a quanto ora deciso, la riserva di acquisire le attività di verifica del competente INL che sono ancora in corso, alla luce delle quali resta, altresì, fermo il potere dell’Amministrazione di dare avvio ad azioni di salvaguardia in via di autotutela e che, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 108/2002, convertito nella legge n. 172/2002, il trattamento erogato potrà, eventualmente, essere ripetuto dall’Inps nei confronti del datore di lavoro e non dei lavoratori;

RITENUTO di salvaguardare il sostegno al reddito dei lavoratori qualificati come personale navigante relativamente al periodo decorrente dal 24/09/2019 al 31/12/2019 e per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 23/03/2020;

## DECRETA

### Articolo 1

è autorizzata, con la riserva di cui alle premesse, ai sensi dell’articolo 7, comma 10 ter, della legge 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.P.A. ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA con sede in FIUMICINO - ROMA ed unità di

PERSONALE NAVIGANTE - Via A. Nasseti snc 00054 Fiumicino (RM) - 00054 -

FIUMICINO - RM per un massimo di 4454 unità lavorative;

previa verifica da parte dell’INPS dell’inquadramento aziendale.

per il periodo dal 24/09/2019 al 31/12/2019

### Articolo 2

è autorizzata, con la medesima riserva di cui al precedente articolo 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 10 ter, della legge 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.P.A. ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA con sede in FIUMICINO - ROMA ed unità di

PERSONALE NAVIGANTE - Via A. Nasseti snc 00054 Fiumicino (RM) - 00054 - FIUMICINO - RM per un massimo di 4455 unità lavorative,

previa verifica da parte dell’INPS dell’inquadramento aziendale.

periodo dal 01/01/2020 al 23/03/2020

Istanza presentata il 24/09/2019 con decorrenza 24/09/2019 e istanza presentata il 23/12/2019 con decorrenza 01/01/2020

L'I.N.P.S. è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88 citata in preambolo.

Roma, addì

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Agnese De Luca